



STATUTO

NUCLEO VOLONTARIATO COLLI FIORENTINI - SENESI (ODV)

Art.1

Costituzione - Denominazione – Sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), nella circoscrizione territoriale della Sezione di Rignano Sull'Arno (FI) dell'Associazione Nazionale Carabinieri, una Associazione di Volontariato, senza scopo di lucro, denominata " NUCLEO VOLONTARIATO COLLI FIORENTINI – SENESI ODV ", in breve **N.V.C.F - S – ODV**, ora in avanti denominata **"Associazione"**, con sede legale nel Comune di Rignano Sull'Arno (FI) e con durata illimitata. La variazione della sede legale, nell'ambito del suddetto Comune, non comporta modifica statutaria. Invece, nel caso in cui, la sede legale sia trasferita, in altro comune della provincia o fuori provincia, è necessaria una modifica statutaria. L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Art. 2

Principi

1. L'Associazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'Associazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 20
2. E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

Art. 3

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo: - la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;

- la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- la protezione civile, nell'ambito della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e non.

Finalità: L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle



persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

Attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;



- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 4 Aderenti

1. Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge;
2. possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa;



- L'ammissione, a cura del Comitato esecutivo, avviene con delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato esecutivo, nel libro degli associati.
- Il Comitato esecutivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, dal Comitato esecutivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- Lo status di aderente ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

Art.5

Perdita della qualifica degli Aderenti

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- decesso;
- perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- indegnità deliberata dal Comitato esecutivo.
- mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie e, se arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.
- in questi ultimi casi è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, decide in via definitiva.
- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 6

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
- partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'organizzazione.
- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;



- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

2. Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente statuto, del regolamento interno e le delibere legalmente adottate dal Comitato esecutivo;
- pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- svolgere la prestazione preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni date dai coordinatori;

3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato esecutivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS. 4. i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Art. 7 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato esecutivo, quale Organo di Amministrazione;
- il Presidente del Comitato esecutivo
- il Collegio arbitrale;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8 Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione;

2. Essa è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo, ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. In entrambi i casi, la convocazione, dovrà pervenire agli aderenti in forma scritta contenente: luogo, data e ora di prima e seconda convocazione e, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti o del Collegio dei revisori dei conti nel caso di cui all'art. 15 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In



seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

5. Ciascun aderente può farsi rappresentare in assemblea da una altro aderente mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

6. Ciascun aderente può rappresentare sino ad un massimo di tre aderenti regolarmente associati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 24 – 28 e 29.

8. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

9. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Comitato esecutivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 20;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione la fusione o la scissione dall'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

10. Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, allo spettorato regionale ANC competente per territorio.

Art. 9

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo, **che è l'organo amministrativo dell'Associazione**, è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare, tra i soci, altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

2. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato Esecutivo almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. Nel caso in cui la convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 6 giorni. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail con un preavviso di 12 ore.

4. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.



5. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del Collegio arbitrale.

6. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

7. A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Comitato esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Art. 10 Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti,
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 16 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 8 comma 3 e articolo 9 comma 2.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 11 Segretario

1. Il Segretario deve tenere aggiornato il:

- libro degli aderenti;
- registro dei volontari, e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- libro dei beni inventariali, del rapporto annuale delle attività;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;

Art. 12

Tesoriere

1. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'associazione. Sotto la propria responsabilità:
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 13

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
4. Il Collegio arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi di cui all'art. 21 comma 3°.

Art. 14

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.



4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

5. Il collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'organizzazione.

Art. 15

Coordinatore di settore

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.

2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.

Art. 16

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate soltanto per una volta.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 17

Bilanci

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, quale organo amministrativo dell'associazione, il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 gg dalla data di chiusura dell'esercizio.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 18

Patrimonio

il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, provenienti ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di unità sociale.



Art. 19

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
- contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 21

Libri e Registro

L'Associazione deve tenere:

- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Esecutivo, quale organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Comitato Esecutivo, quale organo di amministrazione e vidimato ai sensi della nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Comitato Esecutivo, quale organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, quale organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.



Art. 22 Volontari

I volontari sono persone che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nonché indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal comitato esecutivo, quale organo di amministrazione: Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività del volontariato, nonché per le responsabilità civili verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 23 Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 24 Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'associazione.

Art. 25 Procedura per il riconoscimento quale Nucleo ANC

Entro un mese dalla costituzione, l'associazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale dell'ANC, l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione e



attività (statuto) e sul proprio funzionamento (regolamento). La documentazione, da inoltrarsi attraverso il servizio di Coordinamento nazionale delle attività di volontariato ANC (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della sezione, dal Coordinatore provinciale o dall'Ispettore regionale interessati. Nelle more dell'approvazione, la o.v. non può fregiarsi dell'appartenenza all'ANC.

1. Il Presidente nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.

2. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), il Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione.

Art. 26

Uso dell'Uniforme ANC

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'associazione è prerogativa esclusiva delle o.v. riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati. Nelle more dell'approvazione, gli aderenti alla o.v. non possono indossare l'uniforme ANC.

2. Il Presidente nazionale, attraverso il Secov, determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.

3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento al Collegio arbitrale.

Art. 27

Rapporti con l'ANC

1. L'Associazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il Secov, istituito presso la Presidenza nazionale ANC, mediante relazioni semestrali concernenti la propria attività.

2. Ispettore regionale e il delegato regionale per il volontariato possono:

- accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;
- verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;
- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Comitato esecutivo;
- richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato esecutivo.

3. Il Presidente dell'Associazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.



Art. 28 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione avviene per delibera dell'Assemblea - con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti -. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 29 Fusione, Trasformazione e o Scissione

1. La fusione, trasformazione e o scissione, avviene per delibera dell'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

Art. 30 Norma di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Territoriale di Poggibonsi

REGISTRATO A POGGIBONSI IL 9/4/2016

AL N° 78 MOD. 3

VERSATI EURO 200,00

